



# **COMUNE DI BENESTARE**

## **Provincia di Reggio Calabria**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE  
DELL'ALBO E DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

# TITOLO I

## PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

### Art. 1

#### *Finalità*

- 1) Il Comune di Benestare, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce e promuove l'associazionismo, come risorsa fondamentale e interlocutore privilegiato capace di rappresentare i bisogni della collettività ed efficacemente interagire con l'Amministrazione, per la tutela ed il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, della valorizzazione turistica del territorio e della salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale.
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco dell'autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

### Art. 2

#### *Istituzione dell'Albo*

- 1) Ai sensi dell'art. 34-35-36-37 dello Statuto Comunale è istituito l'*Albo delle Associazioni*, che perseguono una o più finalità, di cui all'art 1 del presente regolamento e che non hanno scopo di lucro.
- 2) Le Associazioni iscritte all'Albo comunale rappresentano la sede in cui l'Amministrazione Comunale valorizza ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorra alla vita democratica.
- 3) L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:
  - **Sezione cultura:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle tradizioni;
  - **Sezione ambiente e territorio:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio;
  - **Sezione educativa, sportiva e ricreativa. impegno civile:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone; il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini;
  - **Sezione socio-assistenziale e sanitaria:** accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà ed il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

### Art. 3

#### *Requisiti per iscrizione all'Albo*

- 1) Possono chiedere l'iscrizione *all'Albo* le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale.
- 2) Possono, altresì, essere iscritte *all'Albo* le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.

- 3) Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile e dalla normativa vigente in materia per le diverse forme giuridiche che le Associazioni assumono, devono essere espressamente previsti:
- L'assenza di scopo di lucro;
  - L'assenza di finalità politiche;
  - L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  - i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.

#### **Art. 4** ***Modalità di iscrizione***

- 1) La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
  - elenco nominativo, con relativo indirizzo, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
  - relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo biennio;
  - indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;
  - elenco eventuale dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione, nonché di beni mobili.
- 2) La domanda di iscrizione dovrà contenere espressa e motivata indicazione della sezione o delle sezioni, di cui all'art. 2 comma 3, ove si chiede l'inserimento, specificando il referente.  
L'iscrizione avviene con deliberazione della Giunta Comunale, previa verifica dei necessari presupposti.
- 4) Nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione all'Albo, il Segretario Generale dell'Ente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, comunica all'Associazione interessata il motivato diniego dell'iscrizione.
- 5) Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo Provinciale o Regionale, sono iscritte d'ufficio, previa dichiarazione o attestazione dell'atto d'iscrizione ad uno o ad entrambi i suddetti Albi.

#### **Art. 5** ***Revisione dell'Albo***

- 1) Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale *dell'Albo* stesso, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di ogni anno dalla data di iscrizione, anche su invito dell'Ufficio competente, inviano al Comune:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 4 della Legge 04/01/1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati o eventuale documentazione relativa alle variazioni dello statuto o delle cariche sociali;
  - una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;
- 2) Ogni altra variazione dello statuto, che si verifichi nel corso dell'anno, va comunicata al Sindaco entro tre mesi.

**Art. 6**  
***Cancellazione dall'Albo***

- 1) Qualora l'associazione iscritta *all'Albo* perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 3, si procede alla cancellazione *dall'Albo* mediante deliberazione della Giunta Comunale.
- 2) La cancellazione *dall'Albo* comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto.

**Art. 7**  
***Pubblicità***

- 1) Il Comune di Benestare cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte *all'Albo*.
- 2) Il Comune di Benestare cura, altresì, la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le Associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro.

**TITOLO II**  
**DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO**

**Art. 8**  
***Diritti delle Associazioni***

- 1) L'Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti *all'Albo* su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive, al fine di giungere a comuni decisioni nell'interesse generale della collettività.
- 2) Le Associazioni, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di rilevanza pubblica e generale della comunità locale.
- 3) Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, considera l'iscrizione *all'Albo* quale condizione prioritaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.
- 4) L'iscrizione *all'Albo* dà diritto alle Associazioni di essere inserite sul *sito internet del Comune* o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività.

**Art. 9**  
***Convenzioni***

- 1) Al fine di promuovere la realizzazione dei programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni con le Associazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.
- 2) Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipulazione dei contratti della Pubblica Amministrazione, il Comune nello stipulare convenzioni con le Associazioni deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
- 3) L'attività convenzionata consiste in prestazioni, integrative, anche gestionali di quelle erogate in servizi comunali e deve essere improntata alla reciproca autonomia organizzativa.

- 4) L'Amministrazione Comunale può, altresì, stipulare convenzioni con le Associazioni, individuate, dalla Giunta Municipale, sulla base del criterio di rilevanza sociale dell'attività esercitata, in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati i rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale.
- 5) Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dalle Associazioni al Comune.
- 6) La durata del rapporto concessorio di cui al precedente comma è fissata in sei anni. Esso può essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi. Il canone di concessione viene calcolato secondo criteri di mercato ed è soggetto ad aggiornamento annuale in base alle variazioni ISTAT.

#### **Art. 10**

#### ***Obblighi delle Associazioni***

- 1) Le Associazioni iscritte *all'Albo* hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
- 2) Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.
- 3) Le Associazioni assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

#### **Art. 11**

#### ***Concessione dei contributi***

- 1) L'iscrizione all'albo è condizione necessario per accedere ai contributi comunali.
- 2) Il Comune, può concedere eventuali contributi alle Associazioni nelle forme e per come disposto da apposito regolamento comunale.

### **TITOLO III CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

#### **Art. 12**

#### ***Istituzione della consulta delle associazioni***

- 1) Il Comune di Benestare istituisce la Consulta delle associazioni impegnate nelle attività di cui all'art. 2, comma 3 del presente regolamento, denominata "Consulta Comunale delle Associazioni", fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.
- 2) Il Comune di Benestare individua nella Consulta comunale delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.
- 3) La Consulta si ispira ai principi sanciti nella Costituzione e ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace. Attraverso lo sviluppo di una cittadinanza attiva e responsabile vuole favorire la crescita sociale e culturale dei cittadini, ponendo particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

- 4) Alla Consulta possono aderire tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale su apposita istanza indirizzata al Sindaco.
- 5) Il Comune di Benestare provvede a sostenere la Consulta impegnandosi, in particolare, a *reperire una sede* a fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi.

### **Art. 13** ***Finalità della Consulta***

- 1) La Consulta delle Associazioni è istituita al fine di:
  - **favorire** il raccordo ed il coordinamento fra associazioni e tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica;
  - **promuovere** azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile alle associazioni presenti sul territorio;
  - **orientare** l'Amministrazione Comunale nell'assunzione delle scelte aventi come riferimento l'associazionismo locale, mediante lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione verso obiettivi generali comuni;

### **Art. 14** ***Organi della Consulta***

- 1) Sono organi della Consulta:
  - L'assemblea dei delegati;
  - Il Comitato di coordinamento.

### **Art. 15** ***Assemblea dei delegati***

- 1) L'assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta. È composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle Associazioni che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.
- 2) Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta al Comitato di coordinamento.
- 3) Il Sindaco o l'Assessore o funzionario delegato, sono membri permanenti senza diritto di voto.
- 4) Il Presidente della Pro Loco o un componente del direttivo, sono anch'essi membri permanenti senza diritto di voto.
- 5) Su invito del Comitato di coordinamento, possono essere ammessi a partecipare anche in modo permanente, senza diritto di voto, rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi.
- 6) L'assemblea elegge il comitato di coordinamento. La votazione avviene a voto segreto.
- 7) Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di coordinamento.

- 8) L'Assemblea si riunisce di norma almeno due volte all'anno su convocazione del Comitato di coordinamento. La convocazione dell'Assemblea può, altresì, essere richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.
- 9) Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente 1/3. Le sedute sono presiedute dal presidente del Comitato di coordinamento. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il componente più giovane del comitato di coordinamento.
- 10) La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.
- 11) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e tutti i cittadini possono assistervi.

## **Art. 16** ***Comitato di Coordinamento***

- 1) Il Comitato di Coordinamento è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei delegati, secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell'associazionismo e dura in carica tre anni.
- 2) Il comitato nomina al proprio interno il Coordinatore ed il Segretario.
- 3) Il Comitato è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.
- 4) Ai lavori del Comitato di coordinamento possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco o un assessore o un funzionario a ciò delegati.
- 5) Tutte le decisioni del Comitato di coordinamento vengono prese a maggioranza.
- 6) Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti del Comitato di Coordinamento hanno diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari al corretto espletamento dell'attività.
- 7) Il Segretario cura la tenuta dei verbali, che devono essere sottoscritti dal Coordinatore e dal Segretario ed, inoltre, cura il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta.
- 8) Copia dei verbali è trasmessa, a cura del segretario, all'Amministrazione Comunale affinché provveda ad inviarlo a tutti i delegati dell'Assemblea.

## **Art.17** ***Norme transitorie***

- 1) Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta Municipale con apposita delibera procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a tutte le associazioni presenti sul territorio comunale, affinché si proceda all'iscrizione all'Albo ed alla Consulta comunale delle associazioni.
- 2) L'assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

## **Art. 18** ***Entrata in vigore***

- 1) Il presente *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
- 2) Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione *dell'Albo delle Associazioni* e della *Consulta delle Associazioni* operanti nel territorio comunale e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente *Regolamento*.